

COVID-19: responsabilità civile del datore di lavoro e copertura INAIL

Webinar 12 giugno 2020

Avv. Simone Liset

Decreto Cura Italia

(D.L. 17.03.2020 n. 18, conv. con modificazioni in L. 24.04.2020 n. 27)

art. 42, comma 2:

*«Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'**INAIL** che **assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato**. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati»*

Circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13

*«Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli **operatori sanitari** esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la **presunzione semplice di origine professionale**, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.*

*A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche **altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza**. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.»*

Art. 2087 c.c. - Tutela delle condizioni di lavoro

*«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, **secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica**, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*



Precisazioni:

- *«La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta» (Cass. civ., sez. lav., 8911/2019)*
- *«Non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto» (Cass. civ., sez. lav., 3282/2020)*

Protocolli anti-contagio del 14 marzo e 24 aprile 2020

In attuazione della raccomandazione contenuta nel D.P.C.M. 11/3/2020, in data 14/3/2020 le parti sociali hanno sottoscritto il «*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*», poi rivisto in data 24/4/2020



Nel Protocollo si precisa ripetutamente che esso «contiene **linee guida** condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio», «**da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali**»

Decreto Liquidità

(D.L. 08.04.2020 n. 23, conv. con modificazioni in L. 05.06.2020 n. 40)

art. 29 *bis* (inserito in sede di conversione):

*«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati **adempono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, **nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste**. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»*

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

D.P.R. 1124/1965 - (T.U. dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Art. 2:

*«L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.»*



«Con riferimento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, può costituire causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.» (Cass. civ., sez. lav., 9968/2005; Circ. INAIL 74/1995)

Circolare INAIL 20 maggio 2020, n. 22

«Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda (...) su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in "occasione di lavoro" che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.

In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.»

Circolare INAIL 20 maggio 2020, n. 22

*«Pertanto **la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione** della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei **protocolli e nelle linee guida governativi e regionali** di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.»*



web: **studioavvocraticampeis.it**
mail: **simone.liset@studioavvocraticampeis.it**



Simone Liset
[linkedin.com/in/simone-liset-74245972](https://www.linkedin.com/in/simone-liset-74245972)

Studio Avvocati Campeis
[linkedin.com/company/studio-avvocati-campeis](https://www.linkedin.com/company/studio-avvocati-campeis)